

CXXX.

TORNATA DI LUNEDÌ 16 MAGGIO 1938

ANNO XVI

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CIANO

INDICE

	<i>Pag.</i>		<i>Pag.</i>
Congedi	4952	Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° marzo 1938-XVI, n. 172, che reca age- volazioni fiscali per l'illuminazione delle mostre e delle insegne dei negozi e dei pub- blici esercizi nella città di Roma	4957
Nomina di un Ministro di Stato	4952	Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 marzo 1938-XVI, n. 194, relativo al fi- nanziamento della Sezione autonoma della Cassa di risparmio della Libia per le case popolari	4959
Disegni di legge (Annunzio di presentazione)	4952	Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° marzo 1938-XVI, n. 201, riguardante il trasferimento di personale statale coman- dato nei ruoli del Ministero della cultura popolare	4961
Disegni di legge trasmessi dall'onorevole Presidente del Senato del Regno	4955	Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 marzo 1938-XVI, n. 205, che estende al personale delle Sezioni tecniche catastali i compensi concessi con Regio decreto-legge 15 novembre 1937-XVI, n. 2011, al perso- nale provinciale delle Imposte dirette, per il rilascio di estratti, copie e certificati ca- tastali	4961
Registrazioni con riserva	4956	Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 marzo 1938-XVI, n. 218, contenente di- sposizioni per la chiusura degli Uffici pel cam- bio delle corone e dell'Ufficio di verifica e compensazione per le nuove Province	4961
Risposte scritte ad interrogazioni (An- nunzio)	4956	Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 marzo 1938-XVI, n. 181, contenente di- sposizioni relative al trattamento economico per il personale addetto agli Uffici commer- ciali all'estero	4962
Petizioni (Annunzio)	4956	Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 marzo 1938-XVI, n. 182, contenente di- sposizioni integrative per il personale del Ministero per gli scambi e per le valute	4962
Omaggi	4956	Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 marzo 1938-XVI, n. 266, concernente la proroga di un anno della Convenzione sti- pulata fra il Ministero delle comunicazioni (Direzione generale delle post e dei tele- grafi) e la Società italiana Pirelli di Milano per la posa e la manutenzione dei cavi sot- tomarini di proprietà dello Stato	4962
Convocazione degli Uffici	4956	Disegni di legge (Votazione segreta)	4968
Disegni di legge (Discussione):			
Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 marzo 1938-XVI, n. 228, che autorizza la spesa di lire 15,000,000 per opere dipen- denti da alluvioni, piene, frane e mareggiate verificatesi nell'autunno 1937 e nell'inverno 1937-38	4957		
FEROLDI	4957		
Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 febbraio 1938-XVI, n. 177, relativo alla concessione di una pensione straordinaria alla vedova del capitano di corvetta Enrico Perducchi, pioniere africano	4960		
VALERY	4960		
Stato di previsione dell'entrata e stato di pre- visione della spesa del Ministero delle fi- nanze per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938 al 30 giugno 1939	4963		
DA EMPOLI	4963		
COLOMBATI	4966		
Disegni di legge (Approvazione):			
Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 marzo 1938-XVI, n. 150, concernente le nuove piante organiche del personale degli uffici delle Ferrovie dello Stato (escluso il personale subalterno)	4956		
Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° marzo 1938-XVI, n. 173, concernente la aliquota ridotta di tassa vendita sui residui da impiegare per generare energia elettrica	4957		

La seduta comincia alle 16.

DI GIACOMO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta del 22 marzo.
(È approvato).

PRESIDENTE (*Si leva in piedi — I Ministri e i Deputati si alzano*). Si dia adesso lettura del verbale della seduta straordinaria del 30 marzo.

DI GIACOMO, *Segretario*, legge.

PRESIDENTE. Interprete del sentimento unanime della Camera, propongo che questo verbale sia approvato per acclamazione. (*Vivissimi generali prolungati applausi — Il verbale è approvato*).

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto un congedo: per motivi di famiglia, gli onorevoli camerati: Griffey, di giorni 5; Lualdi, di 8; Bilucaglia, di 3; Felicioni, di 1; per motivi di salute, gli onorevoli camerati: Pinchetti, di giorni 9; Marcucci, di 5; Foschini, di 20; Arias, di 4; Cupello, di 3; Alberici, di 4; per ufficio pubblico, gli onorevoli camerati: La Rocca, di giorni 15; Puppini, di 1; De Regibus, di 1; Rossi Amilcare, di 10; Del Croix, di 10; Buronzo, di 20; Usai, di 4; Marchi, di 2; Racheli, di 8; Sansanelli, di 10; Besozzi, di 2; Moncada di Paternò, di 10; Negrotto Cambiaso, di 2; Biagi, di 2; Amicucci, di 1; Redenti, di 8.

(Sono concessi).

Nomina di un Ministro di Stato.

PRESIDENTE. Comunico che Sua Maestà il Re Imperatore, con decreto in data 12 aprile 1938-XVI, ha nominato, su proposta dell'onorevole Capo del Governo, Ministro di Stato il Dott. Alberto Pirelli.

Annunzio di presentazione di disegni di legge.

PRESIDENTE. Comunico che sono stati presentati alla Presidenza; a norma dell'articolo 42 del Regolamento, dei disegni di legge.

Se ne dia lettura.

DI GIACOMO, *Segretario*, legge:

**dall'Onorevole Capo del Governo
Primo Ministro Segretario di Stato:**

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 febbraio 1938-XVI, n. 256, riguardante l'incorporazione dell'Istituto di cre-

dito fondiario del Friuli orientale, con sede in Gorizia, nella Cassa di risparmio di Gorizia. (2262)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 marzo 1938-XVI, n. 379, riguardante l'autorizzazione al Partito Nazionale Fascista ad emettere un prestito per la costruzione della « Casa Littoria ». (2290)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 aprile 1938-XVI, n. 376, che dichiara festa nazionale a tutti gli effetti civili il giorno 3 maggio 1938-XVI, e giorni festivi a tutti gli effetti civili il 5 e 9 maggio 1938-XVI, rispettivamente per la Campania, il Lazio e la Toscana. (2297)

dall'Onorevole Ministro degli affari esteri:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 febbraio 1938-XVI, n. 232, che ha dato esecuzione all'Accordo addizionale, stipulato fra l'Italia e il Giappone il 30 dicembre 1937, che estende con alcune modifiche alle Colonie ed ai Possedimenti Italiani il Trattato di commercio e di navigazione italo-giapponese del 25 novembre 1912. (2240)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 febbraio 1938-XVI, n. 233, concernente la proroga per l'esercizio finanziario 1937-38 del Regio decreto-legge 4 giugno 1936, n. 1211, relativo al trattamento economico del titolare del Regio Consolato in Gibuti. (2241)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 febbraio 1938-XVI, n. 241, che ha dato esecuzione agli Accordi di carattere commerciale stipulati in Roma, fra l'Italia e la Bulgaria, il 3 dicembre 1937-XVI. (2258)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 febbraio 1938-XVI, n. 257, che ha dato esecuzione al Protocollo stipulato in Roma fra l'Italia e la Jugoslavia il 15 ottobre 1937, addizionale al Trattato di commercio e di navigazione firmato fra l'Italia ed il Regno Serbo-Croato-Sloveno il 14 luglio 1924. (2259)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 febbraio 1938-XVI, n. 335, che ha modificato il comma c) dell'articolo 2 della legge 2 giugno 1927, n. 862, sull'ordinamento della carriera diplomatico-consolare. (2272)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 febbraio 1938-XVI, n. 340, che ha dato esecuzione all'Accordo stipulato in Roma mediante scambio di note, il 21 dicembre 1937 fra l'Italia e la Svezia per la costruzione in Roma dell'Accademia Svedese. (2278)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 febbraio 1938-XVI, n. 368, che ha dato esecuzione al *modus vivendi* commerciale stipulato in Roma, mediante scambio di Note, fra l'Italia e gli Stati Uniti d'America, il 16 dicembre 1937. (2279)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 marzo 1938-XVI, n. 399, concernente la riduzione degli assegni del personale all'estero dipendente dal Ministero degli affari esteri. (2286)

**dall'Onorevole Capo del Governo
Ministro dell'interno:**

Norme per l'impianto ed il funzionamento delle centrali del latte. (2248)

dall'Onorevole Ministro di grazia e giustizia:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 marzo 1938-XVI, n. 258, riguardante il distacco della Pretura di Ponza e del comune di Ventotene dalla circoscrizione del Tribunale di Napoli e loro aggregazione al Tribunale di Littoria, ed istituzione della Pretura di Calatafimi. (2265)

dall'Onorevole Ministro delle finanze:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1º marzo 1938-XVI, n. 173, concernente l'aliquota ridotta di tassa vendita sui residui da impiegare per generare energia elettrica. (2233)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1º marzo 1938-XVI, n. 172, che reca agevolazioni fiscali per l'illuminazione delle mostre e delle insegne dei negozi e dei pubblici esercizi nella città di Roma. (2234)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1º marzo 1938-XVI, n. 174, concernente l'estensione alle sedie a sdraio in tela, di origine libica, dell'esenzione daziaria stabilita per le sedie a sdraio in pelle. (2235)

Provvedimenti per la sistemazione dei compendi delle Aziende patrimoniali del demanio dello Stato. (2246)

Disposizioni relative all'Opera di previdenza a favore dei personali civile e militare dello Stato. (2247)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 marzo 1938-XVI, n. 268, che reca modificazioni alla denominazione della Scuola ufficiali ed agli organici del Corpo della Regia guardia di finanza. (2266).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 marzo 1938-XVI, n. 277, per la disci-

plina della valutazione delle azioni non quotate in borsa nell'anno 1936. (2267)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 marzo 1938-XVI, n. 267, relativo al passaggio agli impieghi civili dei sottufficiali e dei militari di truppa della Regia guardia di finanza. (2274)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 febbraio 1938-XVI, n. 246, recante « Disciplina degli abbonamenti alle radioaudizioni ». (2280)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 marzo 1938-XVI, n. 261, recante istituzione di speciali aliquote di imposta per le assicurazioni contro i rischi industriali della produzione di pellicole cinematografiche. (2281)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 marzo 1938-XVI, n. 323, recante modificazioni al regime della tassa di scambio. (2282)

Costituzione di una azienda autonoma per la Villa Nazionale di Stra. (2284)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1º marzo 1938-XVI, n. 416, concernente la istituzione di un punto franco nel porto di Genova. (2288)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 aprile 1938-XVI, n. 390, che ha modificato il regime fiscale degli oli minerali. (2291)

Convalidazione dei Regi decreti 1º marzo 1938-XVI, n. 183; 7 marzo 1938-XVI, n. 184; 17 marzo 1938-XVI, n. 288 e 15 aprile 1938-XVI, n. 384, relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1937-38. (2303)

**dall'Onorevole Capo del Governo
Ministro della guerra:**

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 ottobre 1937-XV, n. 2707, riguardante la militarizzazione del personale civile al seguito dell'esercito operante. (2271)

**dall'Onorevole Capo del Governo
Ministro dell'aeronautica:**

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 marzo 1938-XVI, n. 300, che detta norme per la prima copertura dei posti dell'organico del Corpo sanitario aeronautico. (2294)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 marzo 1938-XVI, n. 425, che detta norme di carattere transitorio sul reclutamento e avanzamento degli ufficiali della Regia aeronautica. (2295)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 marzo 1938-XVI, n. 466, concernente proroghe ad alcune disposizioni riguardanti il personale militare della Regia aeronautica. (2298)

**dall'Onorevole Ministro
dell'educazione nazionale:**

Istituzione del Consiglio Nazionale delle Accademie presso la Reale Accademia d'Italia. (2273)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 marzo 1938-XVI, n. 441, concernente l'esenzione di tasse a favore delle Regie Scuole e dei Regi Istituti di istruzione tecnica. (2287)

dall'Onorevole Ministro dei lavori pubblici:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 marzo 1938-XVI, n. 228, che autorizza la spesa di lire 15 milioni per opere dipendenti da alluvioni, piene, frane e mareggiate verificatesi nell'autunno 1937 e nell'inverno 1937-1938. (2239)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 novembre 1937-XVI, n. 2701, col quale si autorizza la spesa di lire 120,000,000 per l'esecuzione di opere pubbliche straordinarie e opere di carattere igienico in Sicilia. (2256)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 marzo 1938-XVI, n. 250 col quale si autorizza la spesa di lire 1,000,000 per la costruzione in Littoria di un gruppo di fabbricati da destinarsi per il ricovero dei detenuti. (2257)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 marzo 1938-XVI, n. 322, recante l'autorizzazione al Ministero dei lavori pubblici a curare la costruzione della « Casa Littoria » in Roma. (2269)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 marzo 1938-XVI, n. 356, concernente il concorso dello Stato nella spesa occorrente per la costruzione dell'Acquedotto consorziale dell'Alto Calore per le provincie di Avellino e di Benevento. (2270)

**dall'Onorevole Ministro
dell'agricoltura e delle foreste:**

Nuove norme per la disciplina dei mercati all'ingrosso del pesce. (2275)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 marzo 1938-XVI, n. 407, concernente provvedimenti per lo sviluppo della coltura del cotone e per la produzione dei succedanei. (2301)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 marzo 1938-XVI, n. 408, concernente provvedimenti diretti a favorire la ricostituzione dei vigneti distrutti dalla fillossera nell'Isola di Pantelleria. (2302)

dall'Onorevole Ministro delle comunicazioni:

Provvedimenti per il personale di macchina di navi mercantili. (2237)

Agevolazioni in materia di sovratassa d'ancoraggio alle navi che compiono crociere turistiche. (2260)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 marzo 1938-XVI, n. 266, concernente la proroga di un anno della convenzione stipulata fra il Ministero delle comunicazioni (Direzione generale delle poste e dei telegrafi) e la Società italiana Pirelli di Milano per la posa e la manutenzione dei cavi sottomarini di proprietà dello Stato. (2261)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 marzo 1938-XVI, n. 273, che proroga il termine di cui agli articoli 5, 14 e 15 del Regio decreto 16 settembre 1937-XV, n. 1842, relativo alla sistemazione previdenziale del personale delle Società di navigazione esercenti linee di preminente interesse nazionale. (2264).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 marzo 1938-XVI, n. 324, riguardante l'autorizzazione della spesa di lire 8,000,000 per provvedere ad impianti radioelettrici e di lire 2,600,000 per l'esercizio degli impianti stessi. (2268)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 marzo 1938-XVI, n. 332, concernente la proroga di termini nell'interesse del personale delle Società di navigazione cessate e di quello delle Società di navigazione esercenti servizi di preminente interesse nazionale. (2277).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 marzo 1938-XVI, n. 336, recante « Autorizzazione di un concorso interno a posti di guardamerci tra il personale dei gradi 13°, 14° e 15° delle Ferrovie dello Stato ». (2283)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 marzo 1938-XVI, n. 440, concernente il pagamento di acconti sulle sovvenzioni per l'esercizio delle linee Dermulo-Fondo-Mendola e Rovereto Riva, concesse all'industria privata. (2285)

Conversione in legge, con modificazione, del Regio decreto-legge 10 marzo 1938-XVI, n. 330, che reca provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali e dell'armamento. (2292)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 marzo 1938-XVI, n. 451, riguardante miglioramenti ed aumenti di potenzialità alle linee, agli impianti ed al materiale rotabile e di traghetto delle Ferrovie dello Stato. (2299)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 marzo 1938-XVI, n. 280, recante modificazioni all'organico della Milizia postale. (2300)

dall'Onorevole Ministro delle corporazioni:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1º marzo 1938-XVI, n. 260, contenente nuove disposizioni per l'industria zolfifera nazionale. (2263)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 marzo 1938-XVI, n. 351, concernente l'estensione all'Istituto nazionale fascista per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro delle garanzie di cui gode la Cassa depositi e prestiti per l'impiego dei fondi. (2276)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1º marzo 1938 XVI, n. 272, recante modificazioni al Regio decreto-legge 29 maggio 1937-XV, n. 1267, contenente provvidenze a favore della produzione serica per il quinquennio 1937-1941. (2289)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1º marzo 1938-XVI, n. 262, per la disciplina dei contributi sindacali per l'anno 1938, della riscossione dei contributi di assistenza e del rimborso delle spese per la tenuta degli albi professionali. (2293)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 marzo 1938-XVI, n. 406, contenente norme concernenti la decisione delle controversie sui cottimi nel campo dell'industria. (2296)

Disegni di legge trasmessi dall'onorevole Presidente del Senato del Regno

PRESIDENTE. L'onorevole Presidente del Senato ha trasmesso, a norma dell'articolo 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, alcuni disegni di legge. Se ne dia lettura.

DI GIACOMO, *Segretario*, legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 novembre 1937-XVI, n. 2088, che modifica l'articolo 25 del Regio decreto-legge 15 giugno 1936-XIV, n. 1273, recante norme per la disciplina del mercato granario. (2238)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 marzo 1938-XVI, n. 165, che apporta

modificazioni alle norme per la nomina a Consigliere della Corte dei Conti. (2242)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 marzo 1938-XVI, n. 194, relativo al finanziamento della Sezione autonoma della Cassa di risparmio della Libia per le case popolari. (2243)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 febbraio 1938-XVI, n. 177, relativo alla concessione di una pensione straordinaria alla vedova del capitano di corvetta Enrico Perducchi, pioniere africano. (2244)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 marzo 1938-XVI, n. 191, contenente norme aggiuntive al regolamento delle ricevitorie, delle agenzie e dei servizi rurali dell'Amministrazione postale e telegrafica, approvato con Regio decreto 5 novembre 1937, anno XVI, n. 2161. (2245)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 marzo 1938-XVI, n. 193, concernente l'acquisto, mediante espropriazione, della casa ove Alessandro Manzoni abitò in Milano. (2249)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 febbraio 1938-XVI, n. 204, contenente norme per l'amministrazione delle Casse di risparmio e di Monti di pegni di prima categoria. (2250)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1º marzo 1938-XVI, n. 201, riguardante il trasferimento di personale statale comandato nei ruoli del Ministero della cultura popolare. (2251)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 marzo 1938-XVI, n. 205, che estende al personale delle sezioni tecniche catastali i compensi concessi con Regio decreto-legge 15 novembre 1937-XVI, n. 2011, al personale provinciale delle imposte dirette, per il rilascio di estratti, copie e certificati catastali. (2252)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 marzo 1938-XVI, n. 218, contenente disposizioni per la chiusura degli Uffici per il cambio delle corone e dell'ufficio di verifica e compensazione per le nuove provincie. (2253)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 marzo 1938-XVI, n. 181, contenente disposizioni relative al trattamento economico per il personale addetto agli uffici commerciali all'estero. (2254)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 marzo 1938-XVI, n. 182, contenente disposizioni integrative per il personale del Ministero per gli scambi e per le valute. (2255)

PRESIDENTE. Tutti questi disegni di legge sono stati stampati, distribuiti ed inviati alle Commissioni permanenti e agli Uffici, secondo la rispettiva competenza.

Registrazioni con riserva.

PRESIDENTE. L'onorevole Presidente della Corte dei Conti ha trasmesso l'elenco delle registrazioni eseguite con riserva nella seconda quindicina del mese di marzo 1938 anno XVI, (Doc. II, n. 10).

Sarà stampato, distribuito ed inviato alla Commissione permanente.

Risposte scritte ad interrogazioni.

PRESIDENTE. L'onorevole Ministro di grazia e giustizia e gli onorevoli Sottosegretari di Stato per le comunicazioni e per la guerra hanno trasmesso rispettivamente la risposta scritta alle interrogazioni degli Onorevoli Camerati Gianturco, Farinacci e Garibaldi.

Saranno inserite, a norma del Regolamento, in allegato al resoconto stenografico (1).

Petizioni.

PRESIDENTE. Si dia lettura del sunto di alcune petizioni pervenute alla Presidenza.

DI GIACOMO, Segretario, legge:

7556. Giuseppina Conflenti, già ordinaria di lettere nei Regi Ginnasi, chiede che le siano corrisposte dal Ministero dell'educazione nazionale ventinove mensilità di stipendio alle quali ritiene di aver diritto in virtù della sentenza del Consiglio di Stato in data 9 luglio 1937.

7557. Strocchi Roberto chiede che nella prossima riforma del Monte Pensioni dei Dipendenti degli Enti Locali sia assicurato il diritto alla pensione anche ai figli minori nati ai pensionati dopo il collocamento a riposo.

7558. Il colonnello Salvatore Merendi chiede che agli ufficiali di complemento decorati di almeno tre medaglie d'argento al valore militare siano estese varie concessioni delle quali godono i decorati di medaglia d'oro.

PRESIDENTE. Queste petizioni saranno inviate alla Giunta permanente.

(1) Vedi Allegato IX.

Omaggi.

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'elenco degli omaggi pervenuti alla Presidenza.

DI GIACOMO, Segretario, legge:

Regia Accademia dei Lincei (Commissione per gli Atti delle Assemblee costituzionali italiane). — Assemblee costituzionali italiane. Serie II, Divisione I, Sezione II. « Assemblee della Repubblica Cisalpina ». Volume ottavo, per cura di A. Alberti, R. Cessi e L. Marcucci. Bologna, Zanichelli, 1938-XVI, pag. xxxviii-816, copie 30.

Regia Accademia dei Lincei (Commissione per gli Atti delle Assemblee costituzionali italiane). — Assemblee costituzionali italiane. Serie II, Sezione IV. « I Comizi nazionali in Lione » per la Costituzione della Repubblica italiana. Volume terzo, parte prima, a cura di Ugo Da Como. Bologna, Zanichelli, 1938-XVI, pag. 414, copie 30.

Convocazione degli Uffici.

PRESIDENTE. Gli Uffici sono convocati per domani, martedì, alle ore 11 col seguente ordine del giorno:

Esame dei disegni di legge:

Unificazione degli enti economici provinciali nel campo dell'agricoltura; (2226)

Modifica dell'articolo 6 del Regio decreto-legge 9 luglio 1936, n. 1513, relativo al riordinamento del Registro Italiano Navale ed Aeronautico; (2229)

Provvedimenti per il personale di macchina di navi mercantili; (2237)

Provvedimenti per la sistemazione dei compendi delle Aziende patrimoniali del Demanio dello Stato; (2246)

Norme per l'impianto ed il funzionamento delle centrali del latte; (2248)

Istituzione del Consiglio Nazionale delle Accademie presso la Reale Accademia d'Italia. (2273)

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 marzo 1938-XVI, n. 150, concernente le nuove piante organiche del personale degli uffici delle Ferrovie dello Stato (escluso il personale subalterno).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 marzo 1938-XVI, n. 150, concernente le

nuove piante organiche del personale degli uffici delle Ferrovie dello Stato (escluso il personale subalterno). (*Stampato* n. 2228-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

DI GIACOMO, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 3 marzo 1938-XVI, n. 150, concernente le nuove piante organiche del personale degli uffici delle Ferrovie dello Stato (escluso il personale subalterno) ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° marzo 1938-XVI, n. 173, concernente l'aliquota ridotta di tassa vendita sui residui da impiegare per generare energia elettrica.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° marzo 1938-XVI, n. 173, concernente l'aliquota ridotta di tassa vendita sui residui da impiegare per generare energia elettrica. (*Stampato* n. 2233-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

DI GIACOMO, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 1° marzo 1938-XVI, n. 173, concernente l'aliquota ridotta di tassa vendita sui residui da impiegare per generare energia elettrica ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° marzo 1938-XVI, n. 172, che reca agevolazioni fiscali per l'illuminazione delle mostre e delle insegne dei negozi e dei pubblici esercizi nella città di Roma.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° marzo 1938-XVI, n. 172, che reca agevolazioni fiscali per l'illuminazione delle mostre e delle insegne dei negozi e dei pubblici esercizi nella città di Roma. (*Stampato* n. 2234-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

DI GIACOMO, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 1° marzo 1938-XVI, n. 172, che reca agevolazioni fiscali per l'illuminazione delle mostre e delle insegne dei negozi e dei pubblici esercizi nella città di Roma ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 marzo 1938-XVI, n. 228, che autorizza la spesa di lire 15,000,000 per opere dipendenti da alluvioni, piene, frane e mareggiate verificatesi nell'autunno 1937 e nell'inverno 1937-38.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 marzo 1938-XVI, n. 228, che autorizza la spesa di lire 15,000,000 per opere dipendenti da alluvioni, piene, frane e mareggiate verificatesi nell'autunno 1937 e nell'inverno 1937-38. (*Stampato* n. 2239-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

È iscritto a parlare il camerata onorevole Feroldi. Ne ha facoltà.

FEROLDI. Onorevoli Camerati! Nell'autunno e nel principio dell'inverno testè decorso si sono verificati dei fenomeni meteorologici che hanno avuto un carattere asso-

lutamente eccezionale. Si sono avuti specialmente nell'Italia centrale e meridionale alcuni nubifragi che hanno raggiunto valore superiore a quanto mai si fosse verificato in quelle zone. Le precipitazioni hanno superato in alcune zone il massimo del secolo.

Procedendo in ordine cronologico, prima di tutto devo segnalare una pioggia assai violenta, quella del 31 agosto, nel bacino del Samoggia. Nella zona (a Monteombrato) si sono raggiunti 151 millimetri in 14 ore e 200 in 48 ore. Naturalmente a queste piogge di carattere eccezionale ha fatto seguito una piena notevolissima del Samoggia e dei suoi affluenti, con la conseguente rottura degli argini di bonifica e vasti allagamenti delle campagne sottostanti.

Segue il 5 ottobre un violento nubifragio nell'alto bacino del Reno e più precisamente nella valle del Limentra di Sambuca. Si sono raggiunti 150 millimetri di pioggia in 3 ore e mezzo circa (140 a Orsigna, 157 a Capannacce). I massimi giornalieri sono stati 253 millimetri a Orsigna e 262 a Capannacce. La piena seguita ha causato alcune vittime oltreché gravi danni nelle frazioni di Taviano e San Pellegrino, danni alla centrale idroelettrica di Pavana ed il crollo di alcuni ponti delle strade statali.

Nel bacino del Tevere nei giorni 7, 8 e 9 ottobre si sono avuti nubifragi violentissimi, che hanno investito il versante orientale dell'Amiata e parte del bacino del Paglia, dando origine a una piena del Paglia e dell'Alto Tevere che è stata tra le più elevate che si conoscano e che ha causato gravissimi danni, specie nella Val di Chiana e nella Valle del Paglia. La maggior parte degli argini di bonifica è stata travolta ed alcuni ponti danneggiati.

In questa circostanza si sono registrate precipitazioni di carattere assolutamente eccezionale, che hanno oltrepassato tutte quelle note in quella zona. A Cetona, in 15 ore si sono avuti 310 millimetri di pioggia; oltre 200 millimetri si sono avuti a San Casciano dei Bagni, Radicofani, Panicale e Ficule. I maggiori danni si sono avuti nel bacino del Paglia, e nella valle del Chiana.

Fortunatamente, fra la piena del Paglia e quella dell'alto bacino del Tevere, c'è stato uno sfasamento che ha impedito che le due ondate si sovrapponevano.

La piena ha raggiunto metri 11,65 a Baschi e anche ad Orte ha toccato il livello di metri 8,10, raggiunto solo 5 volte dal '71 ad oggi, e superato solo dalla successiva piena del dicembre. Dopo Orte, anche

a causa del modesto contributo dato dal Nera le due ondate di piena si sono andate appiattendendo, tanto che all'idrometro di Ripetta non si sono avuti che 12 metri e 70 di altezza. Altezza notevole, ma non catastrofica.

Ma il fatto più saliente è stata la piena del Tevere nei giorni dal 15 al 18 dicembre, e che ha interessato tutto il bacino.

Dopo un periodo di piogge persistenti che ebbe inizio il giorno 2 dicembre, si sono avute dal 14 al 16 dicembre precipitazioni altissime in tutto il bacino del Tevere.

Nel versante sinistro del bacino, nei giorni 14, 15 e 16, il deflusso medio del bacino è stato di 97 millimetri e mezzo, in 24 ore: come vedete, cifre imponenti.

A causa dell'altissimo contributo della Nera, ad Orte la piena ha raggiunto 8.50 metri, superando cioè il livello raggiunto dalla piena precedente, dell'ottobre, che era stata elevatissima e raggiungendo un valore che non era stato toccato nemmeno nel 1900 e nel 1905. Da Orte a Roma, tutta la valle diventò un immenso lago.

A Ripetta, alle ore 22 del giorno 17, si era raggiunto un livello di metri 16.90, con un volume corrispondente alla portata di circa 2800 metri cubi al secondo.

I danni nella città di Roma sono stati relativamente modesti; essendosi limitati a poche inondazioni nella zona di Ponte Milvio e nell'Isola Tiberina. Ma se nella città i danni non sono stati rilevanti, nella campagna oltre 20 mila ettari sono stati sommersi. Il fatto che in città i danni siano stati relativamente limitati è dovuto oltre che all'ottimo comportamento dei muraglioni ed al funzionamento perfetto dei collettori, anche al fatto che il vecchio ponte romano, Ponte Milvio, che aveva tutte le sue luci soffolte, ha funzionato da bocca tarata, limitando il deflusso e favorendo la espansione del fiume nelle zone a monte, nelle quali le campagne sono state naturalmente assai danneggiate; ma contemporaneamente è stata salvata la città di Roma da peggiori inconvenienti. (*Commenti*).

A valle di Roma ci sono state rotture negli argini di bonifica e danni abbastanza gravi alle linee ferroviarie: la Roma-Civita-vecchia è stata interrotta, non solo perchè le acque hanno asportato parte del rilevato ferroviario, ma anche perchè hanno danneggiato le fondazioni di alcune opere d'arte. Invece sulla linea Roma-Orte, elettrificata, l'esercizio è stato potuto mantenere, sia pure con oltre un metro d'acqua sui binari, e percorrendo parecchi chilometri in queste

condizioni, ricorrendo alla vecchia locomotiva a vapore. Questo fatto mi permette di ripetere quello che io ho avuto occasione di dire da questa tribuna: la trazione elettrica è ottima, ma bisogna sempre mantenere in efficienza le locomotive a vapore di riserva.

Questo è forse un caso unico negli annali ferroviari del mondo, di un esercizio ferroviario mantenuto in queste condizioni. E questo si deve non solo alla perfetta organizzazione dei servizi, ma anche e soprattutto allo spirito di abnegazione e di sacrificio del personale ferroviario tutto, dai gradi più elevati a quelli più umili.

Sono lieto di prendere l'occasione che ho la parola per esprimere da questa tribuna un ringraziamento ai ferrovieri, un ringraziamento per quanto hanno fatto. (*Vivissimi applausi*).

Basti pensare che, sotto la pioggia ed il mal tempo, di giorno e di notte si son dovute, dopo il percorso nell'acqua, vuotare e riempire di olio fresco le boccole di tutti i veicoli, (si sono verificate in queste condizioni circa ventimila boccole). In alcune stazioni si è mantenuto l'esercizio con i locali del movimento allagati, fino al momento in cui le acque non hanno raggiunto il livello dei tavoli degli apparecchi telegrafici. Ripeto, esempio forse unico nella storia ferroviaria, in quei giorni si sono visti treni di 800 tonnellate di peso, lunghi circa mezzo chilometro passare fra le acque fangose che sommergevano rotini e boccole, coprivano per più di metà i cilindri motori e lambivano i ceneratori delle locomotive.

Ho ritenuto doveroso rilevare ciò parlando di questa piena, anche perchè da noi è passato quasi inosservato, mentre è stato posto nel suo giusto rilievo da tecnici stranieri.

Contemporaneamente a questa piena del Tevere, vi è stata anche una piena violentissima dei bacini del Liri, del Garigliano e del Volturno con relativi allagamenti, rottura di argini e danni agli abitati ed alle strade. Infine le precipitazioni elevatissime che si sono avute in quei giorni hanno accentuato dei movimenti franosi già esistenti e ne hanno provocato dei nuovi, mettendo a repentaglio abitati e strade specie nelle zone argillose dell'Italia meridionale. Insieme ai nubifragi ci sono state anche mareggiate molto violente che hanno danneggiato gravemente strade litoranee, abitati ed opere ferroviarie lungo la Riviera Ligure e soprattutto nelle province di Bari e di Napoli.

In complesso, l'andamento meteorologico dell'inverno e dell'autunno decorsi ha portato danni molto gravi nei più svariati settori. A questi danni il nostro giovane e dinamico Ministro dei lavori pubblici, con quella energia ed attività che lo hanno sempre distinto in tutte le sue manifestazioni, ha immediatamente provveduto con uno stanziamento di quindici milioni destinati a ripristinare almeno le più importanti tra le opere di carattere permanente che erano state danneggiate.

Permettetemi, inoltre, Camerati, di segnalare la disposizione molto importante per la quale il Ministero assume a sé l'esecuzione di tutte le opere di carattere indifferibile, salvo il rimborso, da parte degli Enti interessati, della differenza tra il sussidio che lo Stato assegna e la spesa effettivamente sostenuta.

Questo dimostra una volta di più come il Governo fascista sappia immediatamente provvedere ed intervenire dove ci sono necessità. Mentre i passati governi si sarebbero limitati a nominare una Commissione che studiasse, riferisse e facesse proposte, il nostro Governo delibera ed agisce. (*Benè!*).

Qui, come in tutto, l'Italia fascista è alla avanguardia e dà il passo ed il tono a tutti gli altri. (*Vivi applausi*).

PRESIDENTE. Non essendovi altri oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

DI GIACOMO, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 7 marzo 1938-XVI, n. 228, che autorizza la spesa di lire 15 milioni per opere dipendenti da alluvioni, piene, frane e mareggiate verificatesi nell'autunno 1937 e nell'inverno 1937-38 ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 marzo 1938-XVI, n. 194, relativo al finanziamento della Sezione autonoma della Cassa di risparmio della Libia per le case popolari.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 marzo

1938-XVI, n. 194, relativo al finanziamento della Sezione autonoma della Cassa di risparmio della Libia per le case popolari. (*Stampato* n. 2243-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

DI GIACOMO, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 3 marzo 1938-XVI, n. 194, relativo al finanziamento della Sezione autonoma della Cassa di risparmio della Libia per le case popolari ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 febbraio 1938-XVI, n. 177, relativo alla concessione di una pensione straordinaria alla vedova del capitano di corvetta Enrico Perducchi, pioniere africano.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 febbraio 1938-XVI, n. 177, relativo alla concessione di una pensione straordinaria alla vedova del capitano di corvetta Enrico Perducchi, pioniere africano. (*Stampato* n. 2244-A)

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

È iscritto a parlare l'onorevole camerata Valery. Ne ha facoltà.

VALERY. Onorevoli camerati, non è certamente per illustrare nè per raccomandare questo disegno di legge che io ho preso la parola, ma piuttosto per interpretare e per esprimere un sentimento che credo sia il sentimento generale della Camera Fascista: sentimento di riconoscenza e di doverosa memoria verso un brillante ufficiale della nostra Marina, che nella storia coloniale della Somalia Italiana ha scritto le sue modeste ma fattive pagine. Enrico Perducchi, capitano di corvetta, sbarcò per primo nel 1906 a Giumbo sulla riva sinistra del Giuba, e resse per moltissimo tempo in quella località il posto di Residente. Lasciò di sé e del suo operato profondo ricordo, non solo nel campo

e nell'ambiente metropolitano, ma ancora nell'ambiente indigeno, e nel lungo periodo della sua reggenza tenne sempre alto il prestigio della nostra Nazione, contribuendo largamente alla difficile e delicata opera di penetrazione politica.

Solo chi conosce la storia della nostra Colonia somala, solo chi ha sentito, dal vivo racconto dei pochi pochissimi coloniali del tempo la descrizione delle infinite difficoltà superate e degli oscuri eroismi compiuti; solo chi vorrà riportarsi alla scarsità dei mezzi del tempo, e solo chi vorrà ricordare la politica dei Governi di allora spesso freddamente ostili a qualsiasi iniziativa coloniale; solo chi vorrà inquadrare il suo giudizio in questo complesso di circostanze, potrà comprendere e valutare come ad Enrico Perducchi spetti realmente il titolo di pioniere, anche perchè torna a proposito il ricordare che se è meno duro o facile operare oltre i confini della patria, quando si sa che, ritornando, si può raccogliere il plauso, la gratitudine dei propri concittadini e i fiori delle nostre donne, bisogna riconoscere che occorre molta fede ed una incoercibile tenacia, quando (come al tempo di Enrico Perducchi) si operava oltre i confini della patria, sapendo che l'unico consenso era il plauso che veniva dalla propria coscienza, l'unica soddisfazione l'orgoglio muto silenzioso di avere servito la propria bandiera.

Camerati, in questo nuovo clima storico, nel quale la nuova Italia fascista, sotto la guida del suo Condottiero, ha raggiunto le sue aspirazioni coloniali e la sua formazione imperiale, non dispiaccia a voi, per pochi istanti, di riportarvi con la vostra memoria al ricordo dei vecchi, dei lontani, ma sempre presenti precursori e pionieri coloniali, a quella superba ed infinita schiera di italiani che nel continente africano hanno aperto le piste alla civiltà europea e indicato alla patria le strade dell'espansione coloniale.

Essi provengono da tutti gli strati sociali della nostra razza, dal popolano all'ardito commerciante, dal missionario all'esploratore, dall'ufficiale al Principe Sabauda.

Anche Enrico Perducchi, modestamente, appartiene a questo vastissimo gruppo di pionieri.

Nei lontani tropici l'eco della boscaglia ed il racconto indigeno tramanda, di generazione in generazione, le gesta di questi eroi. Noi conserviamo nella storia e nel cuore questi nomi perchè sentiamo che su loro si fonda il diritto morale del nostro Impero, perchè in loro noi leggiamo il volto e il temperamento

della nostra razza, perchè nel loro operato, nei loro ardimenti noi comprendiamo che gli italiani non sono soltanto una potenza numerica ma piuttosto una potenza di qualità protesa oltre i confini.

Camerati, la Camera Fascista, approvando questo disegno di legge, darà certamente una attestazione di affettuosa riconoscenza e di sentito ricordo verso la famiglia e la memoria dell'Estinto. (*Vivissimi applausi*).

PRESIDENTE. Non essendovi altri oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

DI GIACOMO, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 7 febbraio 1938-XVI, n. 177, relativo alla concessione di una pensione straordinaria alla vedova del capitano di corvetta Enrico Perducchi, pioniere africano ».

PRESIDENTE. Non essendovi altri oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° marzo 1938-XVI, n. 201, riguardante il trasferimento di personale statale comandato nei ruoli del Ministero della cultura popolare.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° marzo 1938-XVI, n. 201, riguardante il trasferimento di personale statale comandato nei ruoli del Ministero della cultura popolare. (*Stampato n. 2251-A*).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

DI GIACOMO, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 1° marzo 1938-XVI, n. 201, riguardante « Trasferimento di personale statale comandato nei ruoli del Ministero della cultura popolare ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 marzo 1938-XVI, n. 205, che estende al personale delle Sezioni tecniche catastali i compensi concessi con Regio decreto-legge 15 novembre 1937-XVI, numero 2011, al personale provinciale delle Imposte dirette, per il rilascio di estratti, copie e certificati catastali.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 marzo 1938-XVI, n. 205, che estende al personale delle Sezioni tecniche catastali i compensi concessi con Regio decreto-legge 15 novembre 1937-XVI, n. 2011, al personale provinciale delle Imposte dirette, per il rilascio di estratti, copie e certificati catastali. (*Stampato numero 2252-A*).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

DI GIACOMO, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 7 marzo 1938-XVI, n. 205, che estende al personale delle Sezioni tecniche catastali i compensi concessi con Regio decreto-legge 15 novembre 1937-XVI, n. 2011, al personale provinciale delle Imposte dirette, per il rilascio di estratti, copie e certificati catastali ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 marzo 1938-XVI, n. 218, contenente disposizioni per la chiusura degli Uffici pel cambio delle corone e dell'Ufficio di verifica e compensazione per le nuove Provincie.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 marzo 1938-XVI, n. 218, contenente disposizioni per la chiusura degli Uffici pel cambio delle corone e dell'Ufficio di verifica e compensazione per le nuove Provincie. (*Stampato n. 2253-A*).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

DI GIACOMO, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 7 marzo 1938-XVI, n. 218, contenente disposizioni per la chiusura degli Uffici pel cambio delle corone e dell'Ufficio di verifica e compensazione per le nuove Provincie ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 marzo 1938-XVI, n. 181, contenente disposizioni relative al trattamento economico per il personale addetto agli Uffici commerciali all'estero.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 marzo 1938-XVI, n. 181, contenente disposizioni relative al trattamento economico per il personale addetto agli Uffici commerciali all'estero. (*Stampato* n. 2254-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

DI GIACOMO, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 3 marzo 1938-XVI, n. 181, contenente disposizioni relative al trattamento economico per il personale degli Uffici commerciali all'estero ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 marzo 1938-XVI, n. 182, contenente disposizioni integrative per il personale del Ministero per gli scambi e per le valute.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 mar-

zo 1938-XVI, n. 182, contenente disposizioni integrative per il personale del Ministero per gli scambi e per le valute. (*Stampato* numero 2255-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

DI GIACOMO, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 3 marzo 1938-XVI, n. 182, contenente disposizioni integrative per il personale del Ministero per gli scambi e per le valute ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 marzo 1938-XVI, n. 266, concernente la proroga di un anno della Convenzione stipulata fra il Ministero delle comunicazioni (Direzione generale delle poste e dei telegrafi) e la Società italiana Pirelli di Milano per la posa e la manutenzione dei cavi sottomarini di proprietà dello Stato.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 marzo 1938-XVI, n. 266, concernente la proroga di un anno della Convenzione stipulata fra il Ministero delle comunicazioni (Direzione generale delle poste e dei telegrafi) e la Società italiana Pirelli di Milano per la posa e la manutenzione dei cavi sottomarini di proprietà dello Stato. (*Stampato* n. 2261-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

DI GIACOMO, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 3 marzo 1938-XVI, n. 266, concernente la proroga di un anno della Convenzione stipulata fra il Ministero delle comunicazioni (Direzione generale delle poste e dei tele-

grafi) e la Società italiana Pirelli di Milano per la posa e la manutenzione di cavi sottomarini di proprietà dello Stato ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: Stato di previsione dell'entrata e stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938 al 30 giugno 1939.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Stato di previsione dell'entrata e stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938 al 30 giugno 1939. (*Stampato* n. 2118-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

È iscritto a parlare l'onorevole camerata Da Empoli. Ne ha facoltà.

DA EMPOLI. Onorevoli Camerati, il bilancio di previsione del prossimo esercizio finanziario è una riprova della saldezza della nostra finanza ed è, al tempo stesso, indice sicuro del miglioramento economico della Nazione.

L'incremento previsto per le entrate consente un avanzo effettivo di 37 milioni e mezzo circa.

Tenendo presente anche il movimento di capitali si ha invece un avanzo finanziario di 97 milioni e mezzo circa. In questo caso l'avanzo finanziario non è in contrasto con l'avanzo effettivo, perchè 60 milioni circa di differenza positiva fra le entrate e le uscite, per movimento di capitali, rappresentano una ricchezza effettiva disponibile in possesso dello Stato; e si aggiungono ai 37 milioni e 500 mila lire circa di avanzo effettivo. E, a mio modesto avviso, non solo l'avanzo effettivo sarà indubbiamente mantenuto nel corso dell'esercizio finanziario prossimo, ma si può anche ritenere probabile che, data la grande prudenza usata nella previsione delle entrate, il gettito di esse sarà superiore al previsto.

Onorevoli Camerati, il bilancio che oggi viene al vostro esame è il bilancio dell'anno III dell'Impero mussoliniano: Impero romano, fascista e corporativo.

La chiara relazione dell'onorevole camerata Bruchi mette in luce il miglioramento sensibile della situazione economica e finanziaria italiana, ed illustra le varie parti del

bilancio; questo mi dispensa dal fare un esame compiuto del preventivo in oggetto.

La relazione dell'onorevole camerata Arias, sul rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato, per l'esercizio finanziario 1936-37, è egualmente confortante e ci mostra, in uno studio chiaro e sereno, come sapientemente l'amministrazione finanziaria abbia superato le enormi difficoltà derivanti dalle spese eccezionali, per la conquista e la valorizzazione dell'Impero.

Il Ministro delle finanze Thaon di Revel, sotto la guida sicura del Duce, ha dato all'Italia Fascista quella finanza salda che doveva da sola consentire i mezzi necessari per la conquista dell'Impero Etiopico

Senza aiuti da parte di altre nazioni, dovendo invece lottare contro il tentativo infame di strangolamento economico, quando le nostre condizioni parevano le peggiori per consentirci così grande sacrificio finanziario, la finanza fascista ha saputo far fronte a tutte le esigenze di una guerra di conquista di territori immensi.

Il costo della guerra etiopica. — La larghezza dei mezzi messi a disposizione, in un tempo così breve, non ha nuociuto all'economia dell'impresa di Africa. Per finire in sette mesi quella guerra che i tecnici stranieri avevano giudicato una guerra assai lunga e di esito assai dubbio, era evidentemente necessario concentrare, nel più breve tempo utile, anche lo sforzo finanziario. Ma quando si mette a raffronto il costo della nostra guerra imperiale col costo delle altre guerre, italiane e straniere, bisogna, oltre che riportare le valute al cambio attuale, come si è fatto, tener presente la vastità del territorio conquistato e le condizioni estremamente difficili che tutta l'economia italiana doveva superare a causa dell'assedio economico dei sedicenti Stati umanitari di Ginevra. E le condizioni difficili significavano anche l'aumento dei costi da sopportare a causa dell'assedio economico. Tenendo presente ciò, si vedrà che il rapporto è tutto a nostro vantaggio.

Ma un'altra considerazione importante occorre fare al riguardo. In generale le spese delle varie guerre si sono calcolate senza tener conto delle scorte esistenti nei magazzini militari. Perchè solo a guerra finita, piano piano, secondo quanto consentivano le finanze dei vari Stati, nei vari periodi, si rifornivano le scorte dei magazzini militari depauperati, per l'esecuzione delle operazioni militari. È questo che ci ricorda il Repaci in una delle sue brillanti pubblicazioni di statistica finanziaria. Ora a me pare che, alla

fine della guerra etiopica, se vi erano magazzini militari ben riforniti in tutto il mondo, erano senza dubbio i nostri, insieme a quelli di pochi altri Stati.

Ne deriva che, nel calcolo delle spese straordinarie della guerra imperiale nostra, è compreso il costo di rinnovazione delle scorte dei magazzini militari, costo che non è considerato nelle spese ufficialmente considerate per le altre guerre.

Se si vuole quindi paragonare il costo della nostra guerra imperiale con quello delle altre, occorre tener presente ed aggiungere questo elemento fondamentale, che manca, nei calcoli delle spese fatte per le altre guerre.

Il sistema tributario. — Passiamo adesso al nostro sistema tributario che avete visto illustrato dalle cifre del bilancio oggetto del vostro esame. Giudicare un sistema tributario significa giudicare — oltre che della sua redditività, elasticità ed economicità — della sua equità. Ma quali dovrebbero essere i requisiti di un sistema tributario equo? Occorre qui riferirsi al concetto mussoliniano di giustizia sociale. Nel discorso all'assemblea delle Corporazioni del 10 novembre 1934-XIII, il Duce ebbe a dire che bisogna considerare tra gli scopi del sistema corporativo, la creazione di « un'organizzazione che raccorci con gradualità e inflessibilità le distanze fra le possibilità massime e quelle minime o nulle della vita ».

Senza dubbio il nostro sistema tributario va facendo passi notevoli sulla via segnata dal Duce. E va rilevato come nel concetto del Duce del « raccorciare gradualmente le distanze » vi è il concetto del *continuo* miglioramento e perfezionamento.

Naturalmente vi è ancora molto da fare su questa via.

Il sistema tributario più equo non può essere che un sistema che, nel complesso, risulti progressivo. Quindi, quanto più un sistema tributario si avvicina alla progressione, e quanto più si eleva la progressività, sempre entro limiti economici e, cioè, con aliquote che non distruggano le fonti del reddito dei contribuenti, tanto più ci si avvicina all'ideale di giustizia tributaria.

Ma i teorici, economisti e finanzieri, che versarono fiumi d'inchiostro per dimostrare l'equità del sistema progressivo di tassazione, dimenticarono l'altro aspetto del problema. Affermando che i percettori di redditi maggiori avevano maggiore capacità contributiva, ed i percettori di pari reddito pari capacità contributiva, dimenticavano di prendere in esame il numero dei soggetti tra i quali il

reddito, percepito da uno, doveva praticamente dividersi.

Non basta quindi considerare come sistema tributario ideale un sistema progressivo; ma occorre considerare un sistema nel quale, mentre le aliquote aumentano con l'aumento del reddito, diminuiscano, in pari tempo, a parità di reddito, con l'aumento del numero dei soggetti a carico del reddito considerato.

Le detrazioni della complementare. — Nel 1935 ebbi a parlare, da questa medesima tribuna, di questo sistema tributario progressivo e regressivo, e non voglio ripetermi. Ricorderò solo che avevo lamentato, allora, come irrisorie fossero le detrazioni della complementare, per carichi di famiglia. Successivamente anche al Senato, nella discussione del bilancio delle Finanze, nel maggio 1936, vi fu un Senatore che lamentò la irrisorietà di tali detrazioni, proponendo di aumentarle.

Con l'articolo 14 del Regio decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, fu, in seguito, disposto che, a coloro che abbiano 5 o più figli viventi ed a carico, sia accordata la detrazione di un secondo ventesimo del reddito netto, per ciascun figlio legittimo, a cominciare dal quinto.

Con che si è fatto un passo sulla via della giustizia; ma occorre procedere più avanti su questa strada.

Quando io cercai di dimostrare la irrisorietà delle detrazioni della complementare, non misi queste detrazioni a confronto con l'ammontare dell'imposta complementare stessa, ma con tutte le imposte che il contribuente paga. Per attuare delle detrazioni sensibili ed eque occorrerebbe avere un'imposta personale che non fosse la complementare di oggi, che rende solo 350 milioni, circa, su 25 miliardi di entrata. Detrazioni sensibili potrebbero essere fatte, solo, da un'imposta personale, che fosse veramente la base, o, una parte importante, del sistema tributario.

Altri passi rilevanti furono fatti nel campo finanziario e nel campo economico. Basterebbe accennare, per riferirsi ad un argomento formidabile, che investe tutta la vita economica nazionale, alla istituzione degli assegni familiari.

E, nel campo finanziario, è stata sempre cura costante del nostro Ministro delle finanze di battere la via maestra indicata dal Duce.

I minimi imponibili e le detrazioni della ricchezza mobile. — Altri progressi dunque, sulla via della giustizia, furono fatti dall'Amministrazione finanziaria. Di uno di essi

voglio parlare, perchè si deve considerare soltanto *quasi* compiuto.

Si tratta dell'elevazione dei redditi minimi colpiti dalla ricchezza mobile. Dico « progresso quasi compiuto » perchè, con Regio decreto-legge 15 ottobre 1936-XIV, fu, temporaneamente, sospesa l'applicazione degli articoli 1 e 2 della legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1231; legge che, nei due articoli menzionati, contempla l'elevazione del minimo imponibile salendo gradualmente da lire 2500, nel 1937, fino a lire 4000, nel 1940, e stabilisce le detrazioni sull'ammontare del reddito tassabile.

Noi abbiamo fiducia che le condizioni della nostra finanza saranno, presto, tali da consentire l'applicazione del provvedimento menzionato.

Nelle detrazioni stabilite, con la nuova legge, ho visto con piacere che è stato eliminato un controsenso da me rilevato da questa tribuna, nel 1935: il controsenso di detrazioni che si risolvono in aliquote di imposte che assorbono una quota maggiore dell'incremento del reddito.

Imposta di successione. — Mi sia consentito di fare poche altre osservazioni. La nostra legge non esenta, dall'imposta di successione, i trasferimenti fra genitori ed un figlio solo. Se però i figli sono due o più, contando anche quelli premorti, non si paga più l'imposta.

In sostanza, lo Stato viene incontro alle famiglie con appena due figli, esentandole dall'imposta di successione. Ma la famiglia con due figli si trova in una situazione di privilegio economico, a parità di reddito, rispetto alla famiglia-tipo dell'Italia fascista, che deve essere di almeno quattro o cinque figli.

Esentiamo quindi dall'imposta di successione, offrendo loro un premio meritato, le famiglie di quattro o più figli, e facciamo pagare le altre, con una imposta ad aliquote decrescenti, a parità di reddito, passando da famiglie con un figlio solo a famiglie con due figli, o, a famiglie con tre figli.

Imposta sui celibi. — Parliamo adesso della imposta sui celibi. È una imposta che potrebbe essere notevolmente aumentata (almeno fino a che il sistema tributario sarà quello che è oggi) senza offendere il senso di equità tributaria.

Mentre però questa imposta colpisce in misura minima i celibi abbienti, essa non prescrive affatto che vi sia il reddito da parte del contribuente diretto.

Per i così detti figli di famiglia sono i genitori che pagano.

Ma, allora, l'imposta non colpisce più il celibe ma i genitori. È una cosa diversa. Nemmeno le famiglie numerose vanno esenti. E vi sono categorie di professionisti, nelle quali, a 25 anni, è impossibile quasi avere un reddito (per esempio i medici), e quindi l'imposta sui celibi cade necessariamente sui genitori, anche se con molti altri figli a carico.

Occorrerebbe, quindi, esentare i contribuenti con reddito inferiore a un minimo, o, almeno, i contribuenti che non sono in possesso di alcun reddito.

Istruzione elementare e tasse. — Un altro rilievo mi sia consentito. Noi spendiamo ogni anno più di un miliardo per la scuola elementare. A meno che non vi ostino ragioni superiori, una parte di questa somma si potrebbe recuperare, facendo sì che i cittadini più abbienti, quelli che poi pagheranno le tasse nelle scuole medie e universitarie, comincino, fin dalle scuole elementari, a pagare il servizio speciale reso loro dallo Stato. Questo servizio speciale, reso loro dallo Stato, deve altrimenti ricadere sulle imposte, pagate da tutta la collettività, e aggrava quindi la condizione dei meno abbienti, per i quali fu escogitato il sistema della istruzione elementare gratuita.

Nè vale l'osservazione che i più abbienti pagano più imposte, perchè le imposte, siano esse pagate dai più ricchi o dai più poveri, servono per il conseguimento generale di fini collettivi.

Sulla compilazione del bilancio. — E adesso un breve cenno sulla compilazione del bilancio. Fra le entrate diverse sono considerate, nel bilancio di previsione 1938-39, 100 milioni quali importo dei versamenti a riscatto dell'imposta immobiliare. Questo riscatto è ammesso per il terzo capoverso dell'articolo 20 del Regio decreto-legge 5 ottobre 1936-XIV, n. 1743, capoverso che riporta: « I sottoscrittori al Prestito Redimibile possono ottenere il riscatto della imposta straordinaria immobiliare, istituita con l'articolo 10, a condizione che il pagamento dell'imposta riscattata venga eseguito con titoli del prestito stesso ». L'articolo 10 menzionato dice a sua volta nel terzo capoverso: « Il provento dell'imposta straordinaria immobiliare è devoluto ad assicurare il servizio degli interessi e dell'ammortamento del prestito ».

Riscattandosi l'imposta, il cui provento deve provvedere all'ammortamento e agli interessi del prestito, il Ministro ha voluto porre, come condizione, che il pagamento sia fatto con i titoli dello stesso prestito. Se questo è stato il sistema del riscatto e lo Stato ha distrutto

i titoli di prestito in questione, come sembra naturale, — dato il sapiente rapporto stabilito tra imposta e prestito, e dato che, per quella quota di prestito, l'imposta nell'avvenire viene a mancare — sarebbe stato meglio far figurare la partita dei cento milioni oltre che fra le entrate effettive, come ben si è fatto, fra le uscite per movimento di capitali, e segnare, così, la estinzione avvenuta del debito.

E poichè siamo in tema di entrate e spese effettive ed entrate e spese per movimento di capitali, desidero parlare di un'osservazione fatta da un senatore, nella discussione del rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1935-XIII al 30 giugno 1936-XIV, in merito alla somma ricavata dalla riconversione del consolidato. Nel bilancio tale somma era stata iscritta nel movimento capitali, e il senatore in questione suggerì che fosse iscritta fra le entrate effettive, essendo evidentemente profitto. Mi pare che, invece, molto correttamente, l'Amministrazione delle finanze ebbe ad iscrivere quella somma nel movimento capitali. È vero che, in seguito a quella riconversione, il valore nominale del debito pubblico era rimasto invariato; ma, nella sostanza, il suo valore effettivo era aumentato, ed era aumentato il peso in debiti che ne derivava. Tanto aveva valore sostanziale questa differenza di reddito fra il capitale nominale investito al 3.50 per cento e il capitale nominale investito al 5 per cento, che lo Stato pretese, per quelli che vollero operare la riconversione, una quota in più, per compensare il minor valore effettivo delle cento lire nominali al 3.50 per cento, che si offrivano in cambio delle cento lire nominali al 5 per cento.

Le spese per la conquista e la valorizzazione dell'Impero. — Un'altra osservazione sull'argomento: quando tra le categorie del bilancio si vollero distinguere le spese effettive e le spese per movimento di capitali, si volle distinguere tra le spese che significavano impiego di ricchezze in investimenti produttivi e le spese che si riferivano all'acquisto di beni di consumo, non produttivi direttamente.

Secondo questa distinzione, una spesa per un fabbricato improduttivo economicamente è da considerarsi tra le spese effettive; invece una spesa per un fabbricato adibito, per esempio, a scopi industriali, con conseguente reddito, è da considerarsi nel movimento di capitali; con il che si vuole ricordare che, mentre una somma è stata spesa, vi è una contropartita, nel fabbricato, che rende almeno quanto renderebbe la somma investita.

Ora bisogna pensare che le somme straordinarie per la guerra imperiale fascista, che hanno gravato, nei bilanci precedenti a questo, tra le spese effettive, sono *sostanzialmente* da essere considerate movimento di capitali. Se paragoniamo le somme spese e l'immenso territorio acquisito, con le sue enormi possibilità produttive in tutti i campi, noi non possiamo che considerare come impieghi produttivi le spese considerate nella parte straordinaria dei bilanci precedenti. Non quindi spese effettive ma movimenti di capitale (nel senso tecnico che a questa parola dovrebbe essere data da una contabilità logica) dovrebbero essere considerati i miliardi iscritti per le spese straordinarie dell'impero, nei bilanci del 1934-35, 1935-36 e 1936-37. Ed allora il disavanzo effettivo, derivante da tali spese, si ridurrebbe al puro disavanzo finanziario. Sembra questione di nome, ma è questione di sostanza; sostanza che investe una questione morale e sentimentale, quando si ricordi che quelle spese si trasformarono in impieghi produttivi, per le nuove generazioni fasciste, grazie al sangue e al sacrificio dei legionari di Mussolini.

L'anno finanziario e l'anno fascista. — Un cenno finale. L'anno finanziario per lo Stato italiano comincia con il 1° luglio di ogni anno e termina nel 30 giugno dell'anno successivo. Per le provincie e i comuni coincide invece con l'anno solare.

Sarebbe bene, credo, che l'anno finanziario fosse lo stesso, per lo Stato e per gli enti politici minori, per l'unità e l'uniformità finanziaria.

Non voglio tediare con l'elencazione degli argomenti addotti pro e contro la coincidenza dell'anno finanziario con l'anno solare, pro e contro la coincidenza dell'anno finanziario col periodo 1° luglio-31 giugno, o col periodo 1° aprile-31 marzo, anno finanziario inglese.

Penso che, ove non ostino motivi speciali, la coincidenza dell'anno finanziario con l'anno economico sia la cosa più logica. L'anno economico è, per noi, l'anno fascista che comincia dal 28 ottobre di ogni anno. Vi sarebbe quindi una ragione di convenienza pratica, assieme ad una ragione sentimentale, per noi fascisti, nel desiderare che l'anno finanziario coincida con l'anno fascista. Ciò sarebbe, oltre tutto, di grande augurio, per la finanza fascista! (*Vivissimi applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole camerata Colombati. Ne ha facoltà.

COLOMBATI. Onorevoli Camerati, nel recente ordinamento tecnico e procedurale dei

servizi tributari attuato col Regio decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1639, (ordinamento necessario perchè aderisce ai principi della nuova finanza corporativa) è inquadrato un istituto che dovremmo dir nuovo, ma soltanto nella sua attrezzatura, giacchè esso conserva la delicata funzione di controllo e d'integrazione collaborativa nei riguardi degli uffici esecutivi finanziari. Tale istituto che si abbina nei due distinti Ispettorati delle imposte dirette e delle tasse e imposte indirette sugli affari, ha oggi una giurisdizione vastissima (da una a tre regioni) ed è nettamente separato dalle Intendenze di finanza con le quali mantiene, peraltro, rapporti di collaborazione. Esso conserva, e non può non conservare, attribuzioni che debbono in modo assoluto tener conto delle particolari fisionomie economiche e contributive di zone più ristrette quali sono le provincie, diverse fra loro nella configurazione naturale, nella produzione, nelle industrie, nei commerci, nella dinamica degli affari, e con consuetudini e tradizioni d'impronta tutta propria, provincie da vigilarsi con omogeneità di criteri e con costanza di contatti.

Non è rimpicciolirsi in un gretto campanilismo quando si afferma che l'Italia nostra deve molto dei suoi pregi anche alla sua particolare configurazione fatta di tradizioni e di distinzioni paesane. Queste tradizioni e queste distinzioni non offendono la sua coesione, ma l'armonizzano in una visione d'insieme che suscita ovunque ammirazione.

L'indirizzo regionalistico e interregionalistico del nuovo istituto, che ha anche mansioni d'intervento amministrativo negli accertamenti e negli adeguamenti dell'imponibile, contrasta, per le premesse fatte, con l'indirizzo limitatamente provinciale, quale si rileverà, ad esempio, presso gli organi preposti alle definizioni del contenzioso amministrativo (le nuove Commissioni distrettuali e provinciali), i quali, a prescindere dai casi di mero e puro diritto, anche se salvaguardino, come di dovere, i principi direttivi di carattere generale, si orienteranno nelle dispute verso una visione che non sconfini dalla valutazione e dai presupposti delle condizioni e vicende economiche della loro limitata zona provinciale.

Consegue da ciò la necessità, pur conservando gli Ispettorati compartimentali la loro autonomia di organi tecnici con sede nel centro più importante ai fini d'ottenere coesione di ordine generale, di adeguare la funzione ispettiva anche alle particolari fisionomie delle provincie, impiegando le per-

sone fisiche degli ispettori non come meteore che vi appaiono per breve tempo e forse più non vi ritorneranno, ma come funzionari che studino la zona, se ne rendano conto e siano pronti in ogni evenienza ad interventi effettivi, soltanto possibili con la costante personale esperienza.

Nella materia tributaria il controllo non si esaurisce nelle constatazioni contabili, che hanno poi anch'esse il loro linguaggio... sottinteso; il controllo ispettivo è anche istruzione e vigilanza paziente del personale; è anche collaborazione ed integrazione dove difettino iniziative od appaiano lacune.

L'ispettore che passa e più non torna non ha neppure la possibilità di seguire lo sviluppo delle proprie direttive e si disinteressa di quanto possa poi avvenire in un ufficio cui non è destinato a riaccedere.

Gli Ispettorati compartimentali in tanto, quindi, potranno rispondere al loro scopo, in quanto si sottodistinguano in zone, affidabili *ad libitum* del capo, ai singoli ispettori, salvo la rotazione per missioni e verifiche di carattere eccezionale.

Il corpo ispettivo finanziario ha tradizioni di correttezza e di serietà ed esso affida in pieno anche se viene adibito per zone delimitate dei Compartimenti con destinazioni nominative.

I Compartimenti poi dovrebbero per lo meno corrispondere con la giurisdizione dei fori erariali e delle Corti d'appello (soltanto presso i tribunali, sede dei fori erariali, si contendono le vertenze giudiziarie sui tributi) e dovrebbero essere veramente omogenei nel senso regionale della parola.

Non si comprende, ad esempio, perchè gli Abruzzi e la Sardegna debbano dipendere dal Compartimento di Roma, le Marche da Bologna, Bolzano e Trento da Venezia, mentre l'emilianissima Reggio Emilia e Parma che distano chilometri 62 e chilometri 89 da Bologna, fanno parte del Compartimento di Genova da cui sono lontane chilometri 237 e chilometri 209.

Gli attuali Compartimenti hanno giurisdizioni enormi: Roma da Teramo a Cagliari, chilometri 581, più la traversata del Tirreno; Bologna da Mantova ad Ascoli Piceno, chilometri 420; Venezia dal Brennero a Venezia, chilometri 356. E così via.

Gli ispettori dovrebbero girare e conoscere luoghi e funzionari di sì vaste zone e sindacare anche gl'imponibili e le valutazioni degli immobili di competenza degli uffici!

S'impone necessariamente di aumentare i Compartimenti, di costituirli con più razio-

nalità ed omogeneità geografica. Ne deriverebbe la massima utilità e praticità e sarebbe sostanzialmente meno dispendioso, specie se si pensi anche alle diarie dei viaggi e dei soggiorni degli ispettori pei loro accessi agli uffici, anche in casi di assoluta urgenza che ora viene ostacolata dalle distanze e dalle difficoltà delle comunicazioni.

V'è poi un lato affettivo che non va trascurato e che non ha un motivo solamente sentimentale, sebbene s'inquadri nelle provvidenze e nelle coesioni familiari raccomandate e le une e le altre dal Duce. Gli ispettori, anonimi e nomadi come sono ora, peregrinando pei vasti compartimenti sono alla mercè dei loro capi, i quali soltanto se coscienti e umani, sanno equilibrare i giri e le missioni disagate.

Ora capita spesso che gli ispettori debbano astrarre in pieno dalle cure familiari, perchè distanziati nel tempo e nello spazio.

Infatti le verifiche negli uffici del registro possono durare anche vari mesi. Essi sono uomini anche di sentimento, ed il lavoro fatto senza tranquillità di spirito, è lavoro sterile.

Riassumendo, l'ordinamento attuale presenta:

1º) Eccessiva distanza della massima parte degli uffici delle Imposte e del Registro dalla sede del Compartimento, con conseguente perdita di tempo per viaggi e maggiori spese per indennità;

2º) Aggravio del bilancio dello Stato. Mentre prima nelle sedi d'ispezione (una o più per provincia) l'ispettore non percepiva indennità, ora ad eccezione dei 12 capoluoghi di compartimento, l'indennità di missione è dovuta per ogni luogo ove esegue la verifica;

3º) La mancanza d'ispettori fissi in provincia, nuoce agli uffici delle Imposte e del registro, sia nei riguardi della vigilanza, che dal lato della preparazione, istruzione, consigli ai procuratori, i quali, ora, per timore che l'ispettore compartimentale si formi un cattivo concetto di essi, non espongono più i loro dubbi e non chiedono più i chiarimenti, ecc.

4º) Gli ispettori, avendo la responsabilità di determinati uffici, si preoccupavano che tutto procedesse bene e che i vari rami di entrata fornissero il massimo gettito. Seguivano, così, l'andamento dei servizi, dando ora all'uno, ora all'altro procuratore, — coi quali si tenevano in corrispondenza quasi confidenziale, per ottenere da essi maggiore franchezza nella esposizione dei quesiti ed

a risparmio di tempo, — gli opportuni suggerimenti, consigli ed istruzioni.

5º) Data l'enorme vastità dei Compartimenti, gli ispettori, costretti a girare per molti mesi dell'anno fuori del capoluogo, vengono a trovarsi quasi sempre nella impossibilità non solo di occuparsi dei figlioli, ma anche di rivederli almeno una volta al mese. Ciò, indubbiamente, toglie loro la tranquillità necessaria per attendere con lo zelo dovuto ai loro incarichi.

Confido che l'onorevole Ministro vorrà rivedere l'ordinanza delle circoscrizioni compartimentali. L'invocato provvedimento, oltre ai vantaggi del più efficace controllo e maggiore rendimento dei tributi, e della minore spesa per diarie e viaggi degli ispettori, non porterà aumento nell'organico degli ispettori compartimentali, perchè i compartimenti di minore importanza potrebbero essere retti da ispettori provinciali ritenuti idonei al grado superiore.

Col ripristino del Compartimento di Ancona che venne soppresso, di quello di Verona con sede a Brescia, di quello della Sardegna e con l'istituzione di qualche altro o di Sotto compartimenti, si raggiunge nel modo più semplice e facile lo scopo con conseguenti enormi benefici. (*Vivi applausi*)

PRESIDENTE. Il seguito di questa discussione è rinviato a domani.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Procediamo ora alla votazione segreta sui seguenti disegni di legge, già approvati per alzata e seduta:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 marzo 1938-XVI, n. 150, concernente le nuove piante organiche del personale degli uffici delle Ferrovie dello Stato (escluso il personale subalterno. (2228)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1º marzo 1938-XVI, n. 173, concernente l'aliquota ridotta di tassa vendita sui residui da impiegare per generare energia elettrica. (2233)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1º marzo 1938-XVI, n. 172, che reca agevolazioni fiscali per l'illuminazione delle mostre e delle insegne dei negozi e dei pubblici esercizi nella città di Roma. (2234)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 marzo 1938-XVI, n. 228, che autorizza la spesa di lire 15,000,000 per opere dipendenti da alluvioni, piene, frane e mareggiate verificatesi nell'autunno 1937 e nell'inverno 1937-38. (2239)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 marzo 1938-XVI, n. 194, relativo al finanziamento della Sezione autonoma della Cassa di risparmio della Libia per le case popolari. (2243)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 febbraio 1938-XVI, n. 177, relativo alla concessione di una pensione straordinaria alla vedova del capitano di corvetta Enrico Perducchi, pioniere africano. (2244)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1º marzo 1938-XVI, n. 201, riguardante il trasferimento di personale statale comandato nei ruoli del Ministero della cultura popolare. (2251)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 marzo 1938-XVI, n. 205, che estende al personale delle Sezioni tecniche catastali i compensi concessi con Regio decreto-legge 15 novembre 1937-XVI, n. 2011, al personale provinciale delle Imposte dirette, per il rilascio di estratti, copie e certificati catastali. (2252)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 marzo 1938-XVI, n. 218, contenente disposizioni per la chiusura degli Uffici per il cambio delle corone e dell'Ufficio di verifica e compensazione per le nuove Province. (2253)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 marzo 1938-XVI, n. 181, contenente disposizioni relative al trattamento economico per il personale addetto agli Uffici commerciali all'estero. (2254)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 marzo 1938-XVI, n. 182, contenente disposizioni integrative per il personale del Ministero per gli scambi e per le valute. (2255)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 marzo 1938-XVI, n. 266, concernente la proroga di un anno della Convenzione stipulata fra il Ministero delle comunicazioni (Direzione generale delle poste e dei telegrafi) e la Società italiana Pirelli di Milano per la posa e la manutenzione dei cavi sottomarini di proprietà dello Stato. (2261)

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione, ed invito gli onorevoli Segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(Gli onorevoli Segretari numerano i voti).

Comunico alla Camera il risultato della votazione segreta:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 marzo 1938-XVI, n. 150, concernente

le nuove piante organiche del personale degli uffici delle ferrovie dello Stato (escluso il personale subalterno): (2228)

Presenti e votanti.	298
Maggioranza	150
Voti favorevoli	296
Voti contrari	2

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1º marzo 1938-XVI, n. 173, concernente l'aliquota ridotta di tassa vendita sui residui da impiegare per generare energia elettrica: (2233)

Presenti e votanti.	298
Maggioranza	150
Voti favorevoli	296
Voti contrari	2

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1º marzo 1938-XVI, n. 172, che reca agevolazioni fiscali per l'illuminazione delle mostre e delle insegne dei negozi e dei pubblici esercizi nella città di Roma: (2234)

Presenti e votanti.	298
Maggioranza	150
Voti favorevoli	296
Voti contrari	2

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 marzo 1938-XVI, n. 228, che autorizza la spesa di lire 15,000,000 per opere dipendenti da alluvioni, piene, frane e mareggiate verificatesi nell'autunno 1937 e nell'inverno 1937-38: (2239)

Presenti e votanti.	298
Maggioranza	150
Voti favorevoli	298
Voti contrari	—

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 marzo 1938-XVI, n. 194, relativo al finanziamento della Sezione autonoma della Cassa di risparmio della Libia per le case popolari: (2243)

Presenti e votanti.	298
Maggioranza	150
Voti favorevoli	298
Voti contrari	—

(La Camera approva).

LEGISLATURA XXIX — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 MAGGIO 1938

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 febbraio 1938-XVI, n. 177, relativo alla concessione di una pensione straordinaria alla vedova del capitano di corvetta Enrico Perducchi, pioniere africano: (2244)

Presenti e votanti. 298
Maggioranza 150
Voti favorevoli 298
Voti contrari —

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1º marzo 1938-XVI, n. 201, riguardante il trasferimento di personale statale comandato nei ruoli del Ministero della cultura popolare: (2251)

Presenti e votanti. 298
Maggioranza 150
Voti favorevoli 297
Voti contrari 1

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 marzo 1938-XVI, n. 205, che estende al personale delle Sezioni tecniche catastali i compensi concessi con Regio decreto-legge 15 novembre 1937-XVI, n. 2014, al personale provinciale delle Imposte dirette, per il rilascio di estratti, copie e certificati catastali: (2252)

Presenti e votanti. 298
Maggioranza 150
Voti favorevoli 297
Voti contrari 1

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 marzo 1938-XVI, n. 218, contenente disposizioni per la chiusura degli Uffici pel cambio delle corone e dell'Ufficio di verifica e compensazione per le nuove Provincie: (2253)

Presenti e votanti. 298
Maggioranza 150
Voti favorevoli 298
Voti contrari —

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 marzo 1938-XVI, n. 181, contenente disposizioni relative al trattamento economico per il personale addetto agli Uffici commerciali all'estero: (2254)

Presenti e votanti. 298
Maggioranza 150
Voti favorevoli 298
Voti contrari —

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 marzo 1938-XVI, n. 182, contenente disposizioni integrative per il personale del Ministero per gli scambi e per le valute: (2255)

Presenti e votanti. 298
Maggioranza 150
Voti favorevoli 297
Voti contrari 1

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 marzo 1938-XVI, n. 266, concernente la proroga di un anno della Convenzione stipulata fra il Ministero delle comunicazioni (Direzione generale delle poste e dei telegrafi) e la Società italiana Pirelli di Milano per la posa e la manutenzione dei cavi sottomarini di proprietà dello Stato: (2261)

Presenti e votanti. 298
Maggioranza 150
Voti favorevoli 298
Voti contrari —

(La Camera approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Acerbo — Adinolfi — Agodi — Albertini — Allegreni — Amato — Andreoli — Andriani — Angelini — Anitori — Aprilis — Arlotti — Arnoni — Ascenzi — Ascione — Asinari di S. Marzano — Asquini.

Baccarini — Bacci — Baistrocchi — Baldi Giovanni — Baragiola — Barbaro — Barbiellini Amidei — Bardanzellu — Barni — Basile — Begnotti — Bergamaschi — Bernocco — Bertagna — Bianchini — Biggini — Bisi — Bleiner — Boidi — Bolzon — Bombrini — Bonaccini — Bonardi — Bonfatti — Bono — Bonomi — Borghese — Borriello — Bresciani — Bruchi — Bruni — Buttafochi.

Caffarelli — Calveti — Calza Bini — Cao di San Marco — Capialbi — Capri Cruciani — Caradonna — Carapelle — Carlini — Carretto — Carusi — Casalini — Casilli — Castellino — Catalano — Ceci — Cempini Meazuoli — Chiarelli — Chiarini — Chiesa — Chierco — Cianetti — Ciarlantini — Cilento — Cingolani — Clavenzani — Cocca — Coceani — Colombati — Coselschi — Costamagna — Cristini — Cro — Crollalanza.

Da Empoli — Dalla Bona — D'Annunzio — De Carli Felice — De Collibus — De Francis — Del Bufalo — Del Giudice — De Marsanich — Dentice di Frasso — Diaz — Di Bel-

sito Parodi Giusino — Di Giacomo — Di Mar-
zo — Donegani — Donella — Donzelli — Du-
rini.

Ercole.

Fabbrici — Fancello — Fani — Fantucci
— Farinacci — Fassini — Fera — Feroldi An-
tonisi de Rosa — Ferragatta Gariboldi — Fer-
rario — Ferretti Giacomo — Ferretti Lando
— Ferretti di Castelferretto — Fioretti Arn-
aldo — Fioretti Ermanno — Folliero — For-
menton — Fossi Mario — Franco — Frego-
nara — Frignani.

Gaetani dell'Aquila d'Aragona — Galleni
— Gangitano — Garbaccio — Garibaldi —
Gastaldi — Gennaioli — Genovesi — Gervasio
— Ghigi — Giannantonio — Gianturco —
Giarratana — Giglioli — Giordani — Giovan-
nini — Giunta Francesco — Giunti Pietro —
Gorini — Gorio — Gray — Guglielmotti —
Guidi — Gusatti Bonsembiante — Guzze-
loni.

Igliori.

Klinger.

Labadessa — Lai — Landi — Lembo —
Livoti — Locurcio — Lucchini — Lucentini
— Lunelli — Luzzati.

Macarini Carmignani — Madia — Maffez-
zoli — Maggi — Magini — Magnini — Ma-
lusardi — Manaresi — Mancini — Mantovani
— Maracchi — Maraviglia — Marchini —
Maresca di Serracapriola — Marinelli — Ma-
rini — Marquet — Martignoni — Martire —
Masetti Enrico — Mazzetti Mario — Mendini
— Menegozzi — Mezzetti Nazzareno — Mezzi
— Michelini di San Martino — Milani —
Miori — Misciattelli — Morelli Eugenio —
Morelli Giuseppe — Moretti — Mori Nino —
Moro Aurelio — Morselli — Motolese — Muz-
zarini.

Nannini — Natoli — Nicolato.

Oggianu — Olmo — Oppo Cipriano Efsio
— Orano — Orlandi — Orsi — Orsolini Cen-
celli.

Pace Biagio — Pagliani — Pala — Pa-
lermo — Panepinto — Panunzio — Paolini —
Paoloni — Paolucci — Parisi Alessandro —
Parisio Pietro — Parodi — Parolari — Pasini
— Pasti — Pavolini — Pavoncelli — Pelliz-
zari — Pentimalli — Perna — Pesenti Anto-
nio — Pettini — Peverelli — Pierantoni —
Pileri — Pirrone — Pisenti Pietro — Pocherra
— Polverelli — Pottino di Capuano — Preti
— Proserpio — Putzolu.

Rabotti — Raffaeli — Redaelli — Riccardi
— Ricchioni — Ricci Giorgio — Rispoli —
Rocca — Romano — Roncoroni — Rossoni —
Rotigliano.

Sacco — Sangiorgi — Savini — Scarfiotti
— Schiassi — Sciarra — Scorza — Scotti —
Serena — Serono — Serpieri — Sertoli —
Silva — Spinelli Domenico — Spinelli Fran-
cesco — Spizzi — Steiner — Suppiej.

Tallarico — Tanzini — Tarabini — Tarchi
— Tecchio — Tommaselli — Toselli — Tra-
pani-Lombardo — Tredici — Tringali Casa-
nuova — Tullio — Tumedei.

Ungaro — Urso.

Valery — Vaselli — Vecchini Aldo — Vec-
chioni — Velo — Verga — Vezzani — Viale
— Vidau — Vignati — Vinci — Visco —
Volpe.

Zingali.

Sono in congedo:

Bilucaglia.

Felicioni.

Griffey.

Lualdi.

Sono ammalati:

Alberici — Arias.

Cupello.

Foschini.

Marçucci.

Pinchetti.

Assenti per ufficio pubblico:

Aghemo — Amicucci.

Belelli — Besozzi di Carnisio — Biagi —
Buronzo.

Del Croix — De Regibus.

La Rocca.

Marchi — Moncada di Paternò.

Negrotto Cambiaso.

Puppini.

Racheli — Redenti — Rossi.

Sansanelli.

Usai.

Vecchini Rodolfo.

Sull'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Domani seduta pubblica
alle ore 16, col seguente ordine del giorno:

I. — *Discussione dei seguenti disegni di legge:*

1 — Conversione in legge del Regio de-
creto-legge 3 marzo 1938-XVI, n. 142, recante
variazioni allo stato di previsione dell'entrata,
a quelli della spesa dei diversi Ministeri ed
ai bilanci di Aziende autonome per l'esercizio
finanziario 1937-38, nonchè altri indifferibili
provvedimenti; e convalidazione dei Regi de-

creti 14 febbraio 1938-XVI, n. 96 e 18 febbraio 1938-XVI, n. 100, relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese imprevedute dell'esercizio medesimo. (2227)

2 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 2010, portante modificazioni all'articolo 4 della legge 3 giugno 1937-XV, n. 1165, relativa all'istituzione di corsi preliminari navali allievi ufficiali di complemento per studenti universitari. (Approvato dal Senato). (2230)

3 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1992, riguardante l'abrogazione delle norme temporanee intese a conciliare le esigenze della giustizia penale e dell'Amministrazione finanziaria del Regno con quelle militari, durante le operazioni militari in Africa Orientale Italiana. (Approvato dal Senato). (2231)

4 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 2034, riguardante la proroga delle norme vigenti per la liquidazione degli onorari di avvocato. (Approvato dal Senato). (2232)

5 — Disposizioni relative all'opera di previdenza a favore dei personali civile e militare dello Stato. (2247)

6 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 febbraio 1938-XVI, n. 204, contenente norme per l'amministrazione delle Casse di risparmio e di Monti di pegno di prima categoria. (Approvato dal Senato). (2250)

7 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 novembre 1937-XVI, n. 2701, col quale si autorizza la spesa di lire 120,000,000 per l'esecuzione di opere pubbliche straordinarie e opere di carattere igienico in Sicilia. (2256)

8 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 marzo 1938-XVI, n. 250, col quale

si autorizza la spesa di lire 1,000,000 per la costruzione in Littoria di un gruppo di fabbricati da destinarsi per il ricovero dei detenuti. (2257)

9 — Agevolazioni in materia di sovratassa d'ancoraggio alle navi che compiono crociere turistiche. (2260)

10 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 febbraio 1938-XVI, n. 256, riguardante l'incorporazione dell'Istituto di credito fondiario del Friuli orientale, con sede in Gorizia, nella Cassa di risparmio di Gorizia. (2262)

11 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° marzo 1938-XVI, n. 260, contenente nuove disposizioni per l'industria zolfifera nazionale. (2263)

12 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 marzo 1938-XVI, n. 273, che proroga il termine di cui agli articoli 5, 14 e 15 del Regio decreto 16 settembre 1937-XV, numero 1842, relativo alla sistemazione previdenziale del personale delle Società di Navigazione esercenti linee di preminente interesse nazionale. (2264)

II. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Stato di previsione dell'entrata e stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938 al 30 giugno 1939. (2108)

La seduta termina alle 17,50.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI

DOTT. ALBERTO GIUGANINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI